



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la Corte d'appello  
**VENEZIA**

N. 2905/2019 R.G. App.  
N. 02/2020 Reg. Mod. 8

Venezia, 27 giugno 2022

**COMUNICATO STAMPA**

Specifiche ragioni di interesse pubblico ad una maggiore cognizione degli avvenimenti approdati, da ultimo, alla sentenza del 21 giugno u.s. della Corte d'appello di Venezia suggeriscono la narrazione sintetica delle complesse vicende processuali originate dalle indagini svolte dalla Procura di Padova sui decessi di personale civile e militare già alle dipendenze della Marina militare.

Con tale sentenza la Corte ha, tra l'altro, dichiarato la estinzione per prescrizione di due reati di omicidio colposo e condannato alcuni esponenti di vertice della Marina militare italiana per l'omicidio colposo di sei ex dipendenti civili e militari deceduti principalmente per mesotelioma, ma anche per tumore polmonare, causati dall'esposizione all'amianto durante il servizio.

Le indagini sono iniziate nel 2002 a partire dal decesso per mesotelioma pleurico di due militari di carriera della Marina militare, decesso avvenuto a Padova. Il mesotelioma è un tumore raro e si manifesta vari decenni dopo la fine della esposizione ad amianto; la maggioranza dei mesoteliomi colpisce persone che sono state esposte professionalmente ad amianto. Nelle stesse condizioni possono insorgere anche altre malattie, quali asbestosi, tumori polmonari, placche pleuriche.

Verificata dal consulente medico-legale del PM la esattezza della diagnosi di mesotelioma, la Polizia giudiziaria della Procura di Padova ha acquisito moltissimi documenti per ricostruire le mansioni svolte dai due militari durante gli anni servizio, le caratteristiche delle unità navali sulle quali erano imbarcati e degli Arsenali in cui avevano lavorato, lo stato delle conoscenze sulla nocività della esposizione ad amianto negli anni in cui le vittime avevano lavorato, eventuali iniziative del datore di lavoro-Marina militare per tutelare la salute dei suoi dipendenti. Una consulenza medica, epidemiologica e di igiene sul lavoro concluse per la sicura correlazione causale tra i decessi e l'esposizione ad amianto durante l'attività di servizio nella Marina militare, per la certa conoscibilità – in quegli anni - del rischio mortale generato dalla esposizione ad amianto, per la concreta possibilità che anche cautele minime avrebbero ridotto la esposizione e di conseguenza, se non evitato, certamente allontanato nel tempo il decesso.

Il processo, dinanzi al tribunale monocratico di Padova, si concluse il 22/03/2012 con la assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. Al dibattimento erano stati sentiti moltissimi testimoni, che avevano confermato la mancanza di ogni cautela e della stessa informazione sulla esistenza del rischio, nonché i consulenti tecnici della Procura, delle Parti civili e della Difesa. Il tribunale ritenne non provato, dal punto di vista scientifico, il fatto che il protrarsi della esposizione all'amianto avesse abbreviato la latenza del mesotelioma, e quindi accorciato, di anni, la vita delle vittime. Decisivo fu, in proposito, l'apporto dei consulenti della Difesa.

Dopo il primo giudizio di appello, conclusosi con la dichiarazione di prescrizione dei reati (ritenuti, dunque, sussistenti ed addebitabili agli imputati), e l'annullamento della sentenza in cassazione, con rinvio degli atti alla Corte d'appello, seguirono una ulteriore sentenza d'appello, nuovamente annullata con rinvio, ed una terza sentenza d'appello, che confermò il verdetto assolutorio di primo grado applicando una pronuncia delle Sezioni unite della cassazione circa l'obbligo di riconoscere, in caso di appello, la prevalenza della formula assolutoria più favorevole all'imputato sulla, pur maturata, prescrizione (S.U. n. 34490/2009, ric. Tettamanti). Era il 30/10/2020.

Nel frattempo, la Procura di Padova aveva iniziato, nel 2009, una seconda indagine analoga alla precedente, che riguardava il decesso per mesotelioma o per tumore polmonare di decine di persone già dipendenti della Marina militare. I decessi erano avvenuti in luoghi diversi del territorio nazionale. Già nel corso delle indagini, la Cassazione aveva stabilito la competenza per territorio della Procura di Padova.

Anche questo processo, dinanzi al tribunale monocratico di Padova, si concluse il 14/01/2019 con la assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. V'erano stati tre anni e mezzo di udienze dibattimentali nelle quali era stato dato ampio spazio alle opposte teorie scientifiche sulla rilevanza della esposizione prolungata all'amianto (teorie della dose/risposta vs dose-trigger) e sulle conseguenze della esposizione prolungata sul rapporto tra incidenza e anticipazione della malattia (se, cioè, l'esposizione prolungata all'amianto come alle altre sostanze cancerogene anticipa la insorgenza della malattia - teoria del cd. effetto acceleratore - oppure no). Molti decessi erano stati, nel frattempo, stralciati per prescrizione del reato.

Il P.M. concluse chiedendo la assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato, ritenendo non esigibili dagli imputati le condotte che, sole, avrebbero potuto scongiurare le malattie mortali.

Il tribunale, deliberando sui 14 decessi e sulle 7 malattie professionali rimanenti dopo le dichiarate prescrizioni, ritenne non adeguatamente provate alcune diagnosi, e - quanto ai rimanenti reati - non scientificamente provato il nesso causale tra i decessi per mesotelioma e la prolungata esposizione ad amianto, affermando che la teoria per cui coloro che sono stati più esposti ad amianto si sono ammalati più velocemente rispetto a coloro che sono stati meno esposti e quindi, in definitiva, hanno subito un accorciamento della vita, non è scientificamente fondata. Decisivo fu, in proposito, l'apporto dei consulenti della Difesa.

Il Tribunale condivise, inoltre, il convincimento del PM circa la mancanza dell'elemento soggettivo dei reati per la inesigibilità delle condotte necessarie ad adempiere agli obblighi di

sicurezza e salute dei lavoratori, alla luce dell'effettivo potere decisorio e di spesa degli imputati.

La Procura Generale, anche sollecitata da numerose parti civili, ha proposto appello.

Nel processo d'appello la Corte ha disposto una perizia collegiale per verificare le diagnosi delle malattie che hanno causato la morte delle vittime, nonché il nesso causale tra la morte e l'esposizione protratta ad amianto. I tre periti hanno così, testualmente, concluso: *“La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che esista una relazione tra maggiore esposizione ed aumento del rischio di mesotelioma, quindi il mesotelioma è una malattia dose-correlata. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che ad un aumento del rischio corrisponda una anticipazione/accelerazione del tempo di insorgenza del mesotelioma. Pertanto, esiste un effetto acceleratore. In base all'esame della letteratura scientifica, appare chiaro che esistono fondati motivi di ordine biologico e teorico, ed evidenze empiriche derivanti da studi epidemiologici, per concludere che hanno rilievo causale (nel senso sia di aumento del rischio che di effetto acceleratore) anche le esposizioni successive alle prime, cioè il protrarsi dell'esposizione. **Conclusione: ... il mesotelioma è una malattia dose-correlata, con effetto acceleratore nel caso del protrarsi dell'esposizione. Le argomentazioni di una minoranza di pochi critici della esistenza di una relazione tra esposizione ad amianto ed anticipazione della malattia o sono irrilevanti o spostano il piano della discussione confondendo (anziché distinguere) il livello generale e quello individuale”.***

Hanno concluso negli stessi termini anche i consulenti della Procura generale ed i consulenti delle Parti civili.

Le ricadute della sentenza del 21/06/2022 della Corte d'appello di Venezia trascendono l'aspetto sanzionatorio specifico. Ogni sforzo è stato profuso da questo Ufficio per dare risposta alle questioni di carattere giuridico e scientifico sollevate dalla Quarta sezione della Cassazione in questi complicati processi, questioni che attengono al delicatissimo piano del rapporto tra (vera) Scienza e processo.